



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Sentenza del 30/01/2004 n. 1765

Intitolazione:

TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE - Tributi doganali indebitamente versati - Azione di ripetizione - Prova del versamento degli importi - Produzione della bolletta doganale - Necessita' - Esclusione - Valutazione del comportamento processuale dell'amministrazione, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - Ammissibilita' - Presupposti - Art. 18, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (richiamato dall'art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000) - Applicabilita' - Esclusione.

Massima:

L'azione giudiziale di ripetizione di tributi doganali indebitamente versati non richiede, quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda, la produzione della bolletta doganale di pagamento (che deve essere, invece, allegata all'istanza di rimborso in sede amministrativa, ex art. 91 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), con la conseguenza che la prova del versamento degli importi richiesti in restituzione puo' essere desunta dal giudice anche "aliunde", ivi compresa la possibilita' di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, qualora il contribuente asserisca di avere prodotto la bolletta doganale nella fase amministrativa, l'amministrazione finanziaria e' tenuta, in base ai principi di lealta' e probita' di cui all'art. 88 cod. proc. civ., a prendere posizione su tale asserzione in modo non generico od immotivato, rendendo possibile, in difetto, la valutazione di tale comportamento processuale, ai sensi del citato art. 116 (mentre va esclusa l'applicabilita' dell'art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - secondo il quale, quando l'interessato dichiara che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla loro acquisizione -, disposizione richiamata e rafforzata dall'art. 6, quarto comma, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sia perche' tali norme concernono il procedimento amministrativo e non il processo ordinario di cognizione, sia in quanto presuppongono che i documenti siano gia' sicuramente in possesso dell'amministrazione, circostanza - nella fattispecie - oggetto di controversia tra le parti).

*Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo:

Fatto

1.- Con sentenza n. 635 del 10 aprile 1998, la Corte di appello di Venezia, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero delle finanze, rigettava la domanda della S.p.a. C... Firenze (gia' S.p.a. ===== C... e gia' S.p.a. C...), condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, cosi' riformando la sentenza n. 1681 del 29 giugno 1994 del Tribunale di Venezia (che aveva accolto la domanda proposta con atto di citazione notificato il 1 febbraio 1973 e condannato il convenuto Ministero alle spese di lite ed al pagamento, in favore dell'attrice S.p.a. C..., della somma di L. 70.838.366 - oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10 febbraio 1973, liquidati complessivamente nel tasso annuo dell'8 per cento fino al 15 gennaio 1990 e successivamente al tasso legale -, a titolo di rimborso di somme indebitamente pagate, perche' contro il divieto della normativa comunitaria, in occasione di importazioni di oli, semi oleosi e materie grasse, per diritti per servizi amministrativi,

diritti di statistica e tassa di sbarco). La Corte territoriale -preso atto che la S.p.a. chiedeva il rimborso di somme relative al pagamento di tasse considerate di effetto equivalente ai soppressi dazi doganali, vietate dalla normativa comunitaria rilevava che la società non aveva fornito la prova ne' della propria legittimazione attiva, ne' della oggettiva sussistenza del credito (entrambe contestate dal Ministero), perche' non aveva prodotto in giudizio le fotocopie delle bollette pagate all'amministrazione doganale, ma solo informali fogli di riepilogo dei vari pagamenti, da essa predisposti, privi di qualsiasi valenza probatoria, e non aveva provato l'effettivo inoltro delle istanze rimborso presentate in sede amministrativa: l'attrice, pur non avendo l'onere di produrre in giudizio le bollette in originale (essendo cio' prescritto dalla legge solo per il procedimento di rimborso in via amministrativa), aveva pero', secondo il giudice di appello, l'onere di provare l'an ed il quantum della sua pretesa di rimborso, non superabile ne' dalla mancata espressa contestazione, da parte del Ministero (valorizzata, invece, dal giudice di primo grado, il quale, pero' - sempre per la Corte territoriale -, avrebbe cosi' illegittimamente rovesciato l'onere della prova sul Ministero, che, pure, aveva contestato in radice il credito azionato), della pregressa allegazione delle bollette originali alle istanze presentate dalla società in sede amministrativa, ne' dalla tardiva richiesta di produzione di documentazione (avanzata solo in comparsa conclusionale ed all'udienza di discussione in appello del 5 marzo 1998, senza che fosse stata prima riproposta l'istanza di esibizione rigettata in primo grado, perche' non concernente documentazione comune alle parti, con decisione del giudice istruttore mai impugnata), ne' dalla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (inutile o meramente esplorativa, in mancanza delle bollette originali).

2. - Avverso tale sentenza, non notificata, la predetta S.p.a. ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 1 marzo 1999 e depositato il 9 successivo, affidato a cinque motivi.

3. - Il Ministero delle finanze resiste con controricorso notificato l' 8 aprile 1999 e depositato il 22 successivo.

Diritto

1. I cinque motivi di ricorso, in ragione della loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente.

1.1. - Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile, in relazione all'art. 2033 del codice civile, nonche' degli artt. 115 e 116 del codice di procedura civile, si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che l'unico modo per provare il diritto al rimborso sarebbe stata la produzione in giudizio delle bollette doganali e non anche aliunde, e cioe' dal comportamento processuale dell'amministrazione ovvero dall'espletamento di idonei mezzi di prova (come invece riconosciuto dalla Corte di cassazione con sent. n. 12911 del 1995).

Oppone il controricorrente l'infondatezza della censura, perche' il giudice di appello si era limitato ad accertare che la società, pur potendo fornire la prova del diritto al rimborso producendo la fotocopia delle bollette doganali originali allegate alle istanze di rimborso presentate in via amministrativa, non aveva prodotto ne' gli originali ne' le fotocopie e non aveva provato che i primi fossero stati inoltrati alla pubblica amministrazione a corredo delle predette istanze.

1.2. - Con il secondo motivo, la società (denunciando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia e la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 del D.P.R. n. 43 del 1973 e 24 della Costituzione) lamenta che la Corte d'appello abbia immotivatamente considerato irrilevante che le bollette doganali originali "figlie" fossero state allegate (come era pacifico in causa) alle istanze di rimborso presentate in via amministrativa (indicate negli elenchi depositati, debitamente protocollate dall'amministrazione e prodotte in primo grado).

Il controricorrente obietta che l'invio degli originali delle bollette alla pubblica amministrazione in allegato alle istanze di rimborso era rimasto indimostrato ed era stato smentito dal giudice di appello.

1.3. - Con il terzo motivo, si denuncia (quale violazione o falsa

applicazione degli artt. 2697 del codice civile e 116 del codice di procedura civile, con correlativa omessa od illogica motivazione) che sia stata considerata illegittima inversione dell'onere probatorio la corretta valutazione, da parte del giudice di primo grado, del comportamento processuale del Ministero, il quale aveva impostato la propria difesa su elementi diversi dalla mancata ricezione degli originali delle bollette (onere della prova della traslazione del tributo, ai sensi dell'art. 19 del D.L. n. 688 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 873 del 1982, dichiarato, in parte, costituzionalmente illegittimo dalla Corte Cost. con sent. n. 114 del 2000, nonché ai sensi dell'art. 29 della L. n. 428 del 1990; sussistenza dei requisiti per il risarcimento del maggior danno da "svalutazione" monetaria).

Il controricorrente replica sottolineando la correttezza dell'asserzione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'assenza di un onere della pubblica amministrazione - la quale aveva contestato sia la legittimazione attiva della società, sia la prova dei presupposti del diritto al rimborso - di negare specificamente una circostanza non provata e fondata sulle sole affermazioni della parte privata.

1.4. - Con il quarto motivo viene denunciata l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, la quale afferma che la società era onerata della produzione in giudizio della fotocopia delle bollette doganali, senza però considerare che di tali copie, ove non attestate conformi all'originale da un pubblico ufficiale, la controparte ben avrebbe potuto disconoscere la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 2719 del codice civile), così da escludere ogni loro valenza probatoria.

Il Ministero oppone l'inammissibilità e l'infondatezza del mezzo d'impugnazione, sotto il profilo: a) che la Corte di appello, rilevando che la S.p.a. non aveva prodotto le fotocopie delle bollette, non aveva con ciò ammesso che gli originali di tali bollette fossero stati allegati alle istanze presentate in via amministrativa; b) che la ragione della decisione risiedeva nella ritenuta carenza probatoria degli elenchi riepilogativi predisposti e prodotti dalla parte.

1.5. - Con l'ultimo motivo, la ricorrente lamenta la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza circa il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione documentale e di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio: rigetto, quest'ultimo, motivato con l'inutilità o la natura meramente esplorativa dell'indagine, in mancanza delle bollette originali, senza aver tenuto conto che tali bollette, invece, esistevano ed erano state dettagliatamente indicate negli elenchi e nelle istanze di rimborso prodotti nel corso del giudizio di primo grado, così da consentire ad un consulente d'ufficio di ricercarle presso gli uffici nei quali risultavano depositate.

Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del motivo, data la discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, nell'ammettere o negare una consulenza tecnica d'ufficio, tanto più che, nella specie, il diniego era stato sufficientemente motivato.

2. - Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

2.1. Per quanto attiene alla restituzione di tributi doganali indebitamente versati, deve preliminarmente distinguersi tra procedimento amministrativo di rimborso ed azione giudiziale di ripetizione. Quanto al procedimento amministrativo, l'art. 91 del D.P.R. n. 43 del 1973 dispone che all'istanza di rimborso venga allegata la bolletta doganale di pagamento (costituente un mero documento di legittimazione); viceversa, tale produzione non è richiesta, quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda, nel caso di azione giudiziale, regolata dalle norme generali previste per l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che la prova del versamento degli importi richiesti in restituzione può essere desunta dal giudice anche aliunde ovvero attraverso l'espletamento di idonei mezzi di prova (v., tra le molte, Cass., n. 3708 del 1984; n. 3728 del 1992; n. 12911 del 1995).

Sotto tale profilo la sentenza impugnata è esente da censure, in quanto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, non ha affatto asserito la necessità della produzione in giudizio degli originali delle bollette, ma ha espressamente escluso tale onere, esigendo solo che la prova del versamento dei tributi non dovuti sia comunque fornita dalla parte (indicando, quale esempio di una tale possibile prova -beninteso, nel

rispetto dell'art. 2719 del codice civile, la produzione in giudizio delle fotocopie delle bollette).

2.2. - Il problema posto al giudice di merito attiene, dunque, alla sufficienza della dimostrazione del versamento (ad opera della parte privata) dei tributi indebiti.

La sentenza impugnata nega, nella specie, il raggiungimento di tale prova (che esattamente pone a carico del richiedente il rimborso) sulla base di due rilievi: a) gli elenchi riepilogativi dei versamenti autonomamente formati dalla parte, non sottoscritti ne' vistati da un funzionario dell'amministrazione doganale, non costituiscono prova a favore della societa'; b) la contestazione in giudizio, da parte dell'Amministrazione delle finanze, sia della sussistenza oggettiva del credito vantato dalla societa' (in ordine all'an ed al quantum debeatur), sia della legittimazione attiva della societa' medesima, non consente che possa essere presa in considerazione dal giudice la mancata specifica contestazione dell'avvenuta allegazione delle bollette originali alle istanze di rimborso presentate in sede amministrativa (allegazione prescritta dall'art. 91 del D.P.R. n. 43 del 1973), perche', in caso contrario, vi sarebbe un illegittimo "rovesciamento dell'onere della prova".

Mentre il primo rilievo (del resto non censurato dalla ricorrente) e' sicuramente corretto, l'altro rilievo, che si risolve nell'esclusione in assoluto della possibilita' di trarre argomenti dal comportamento del convenuto, ai sensi dell'art. 116 del codice di procedura civile, in presenza di una sua contestazione meramente generica della domanda, e' sicuramente errato.

2.3. - Occorre, pero', avvertire che (contrariamente a quanto osservato incidentalmente da Cass., n. 8340 del 2000 e n. 12284 del 2001) non ha influenza diretta sul punto in esame il disposto dell'art. 18, comma 2, della L. n. 241 del 1990 (recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo il quale, qualora l'interessato dichiari che fatti, stati, e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione precedente o di altra amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi: cio' per almeno due ragioni.

In primo luogo, la norma concerne il procedimento amministrativo e non il processo e, benché il Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1998) ne abbia ritenuto l'operativita', in via analogica, nel processo amministrativo (come ricordato nelle due citate sentenze di questa Corte), non appare applicabile anche nell'ordinario processo di cognizione, retto da uno specifico e completo (sotto)sistema di norme, governato da diversi e propri principi.

In secondo luogo, ed il rilievo e' decisivo, non viene in questione, nella specie, la mancata acquisizione in giudizio, tramite la stessa pubblica amministrazione, di documenti (certamente) in possesso di quest'ultima (perche' a suo tempo indubitabilmente presentati dal contribuente nel corso del procedimento amministrativo di rimborso), ma viene in questione - in generale - la prova del diritto al rimborso e -in particolare- la prova della presentazione all'amministrazione finanziaria, nel corso del procedimento amministrativo di rimborso, degli originali delle bollette doganali (costituenti una tra le possibili prove del diritto al rimborso).

Analoghi rilievi valgono per l'art. 6, comma 4, della L. n. 212 del 2000 (recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), che richiama e rafforza il disposto del citato art. 18, comma 2, della l. n. 241 del 1990: la norma riguarda il procedimento amministrativo e presuppone il possesso dei documenti da parte della pubblica amministrazione, mentre nella specie si discute proprio se sia controverso nel giudizio (ordinario) tale possesso (v., invece, Cass., nn. 12284 e 14141 del 2001, che si riferiscono all'art. 6, comma 4, della l. n. 212 del 2000, come ad una disposizione evidenziatrice di un principio preesistente, immediatamente rilevante anche nel processo ordinario).

2.4. - Tanto premesso, deve osservarsi che la prova di cui e' onerato il contribuente che chieda giudizialmente il rimborso puo' essere raggiunta in base alle norme che regolano tale prova, ivi comprese - in difetto di disposizioni che lo vietino - quelle di cui all'art. 116 del codice di

procedura civile In particolare, la valutazione del comportamento processuale delle parti, ove integri un complessivo quadro probatorio favorevole alla tesi dell'attore, non comporta un illegittimo "rovesciamento dell'onere della prova" (come erroneamente ritenuto dalla corte territoriale), ma rappresenta l'accertamento del raggiungimento della prova di cui la parte attrice e' (e rimane) onerata.

Ne consegue che le valutazioni favorevoli all'attore raggiunte dal giudice di primo grado secondo il suo prudente apprezzamento ed (anche) in base al comportamento processuale delle parti, potevano essere, se mai, censurate in appello in concreto, con valutazione di fatto (insindacabile in sede di legittimita'), ma non escludendo in astratto l'applicabilita' dell'art. 116, comma 2, del codice di procedura civile Come gia' osservato da questa Corte, l'omessa valutazione del comportamento processuale ed extraprocessuale della parte convenuta integra vizio di motivazione quando la valutazione di tale comportamento avrebbe potuto sollevare l'attore, per la superfluita' di ogni istruttoria, dall'onere della prova, nel cui mancato assolvimento la decisione di merito abbia, invece, fondato il rigetto della domanda (Cass., n. 26020 del 2001).

Nella specie, tale motivazione del giudice di appello era tanto piu' necessaria, in quanto, ove la societa' avesse (in ipotesi) rispettato la norma (l'art. 91 del D.P.R. n. 43 del 1973) che le imponeva di produrre gli originali delle bollette nella fase amministrativa, non sarebbe stata - ovviamente - in grado di produrli, poi, in giudizio: l'asserzione della contribuente, nella domanda giudiziale, di avere prodotto le bollette nella fase amministrativa (nel rispetto della norma suddetta) imponeva, pertanto, all'Amministrazione finanziaria, in base ai principi di lealta' e probita' di cui all'art. 88 del codice di procedura civile, di prendere posizione su tale asserzione in modo non generico od immotivato, rendendo possibile, in difetto, la valutazione di tale comportamento processuale, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del codice di procedura civile.

Va sottolineato che alle stesse conclusioni (pur se con motivazione non del tutto coincidente) giungono sostanzialmente anche Cass., n. 8340 del 2000 e n. 12284 del 2001 (entrambe in materia di ripetizione di diritti doganali; la seconda riguardante la stessa contribuente di cui al presente giudizio), nonche' (piu' in generale) Cass., nn. 1930 e 14141 del 2001 (l'ultima, in particolare, fa riferimento, al pari di Cass., n. 12284 del 2001, ad un principio di collaborazione tra pubblica amministrazione e privati).

3. - L'accoglimento delle censure, nel senso e nei limiti sopra precisati, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo esame - da espletarsi secondo gli esposti principi - ad altra sezione della medesima Corte di appello, la quale decidera' anche sulle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.